

DICHIARAZIONI

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione interpretano la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) in base alla quale «le prospettive finanziarie indicano la parte della spesa disponibile per la ricerca» nel senso che, per la parte relativa alla ricerca verrebbe indicata una *gamma di importi*.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano ad adottare le misure necessarie nell'ambito delle loro rispettive competenze per consentire una rapida adozione della decisione che fissa gli importi per i programmi specifici in conseguenza della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1

La Commissione dichiara che continuerà ad applicare tutte le disposizioni interistituzionali pertinenti, compresa la trasmissione al Parlamento europeo dei progetti di misure e — in particolare nel caso della ricerca — i progetti di programmi di lavoro e gli eventuali aggiornamenti, nonché la trasmissione al Parlamento europeo degli ordini del giorno delle riunioni dei comitati e dei risultati delle votazioni.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 1

La Commissione dichiara che le relazioni annuali di controllo saranno prontamente rese disponibili, secondo l'attuale prassi, ai competenti comitati dei programmi e alla commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia del Parlamento europeo.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 2

Nei commenti la Commissione riferirà se e in che modo le raccomandazioni degli esperti vengono attuate.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 3

La Commissione dichiara che gli esperti della Commissione, compreso il CCR, possono partecipare alla valutazione solo con funzioni consultive.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 4

Verrà assicurato un regolare flusso di informazioni sull'attuazione dei programmi, da un lato tramite i comitati dei programmi e, dall'altro, tramite la commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia del Parlamento europeo.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 4

La Commissione dichiara che, nell'informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai progressi complessivi in merito all'esecuzione del programma quadro e dei programmi specifici, segnatamente nella relazione annuale redatta a norma dell'articolo 130 P del trattato, essa intende affrontare in particolare tutti gli aspetti della partecipazione delle PMI ai programmi nonché i risultati raggiunti.

Dichiarazione della Commissione sull'allegato II (I), punto 3 — Centro comune di ricerca

La Commissione conferma che il Parlamento europeo può richiederle di effettuare attività di ricerca da affidare al CCR, nell'ambito delle priorità scientifiche e tecnologiche di quest'ultimo.

Dichiarazione della Commissione sull'allegato II (I), punto 3

Su eventuale richiesta del PE, la Commissione prenderà in considerazione con prospettiva favorevole l'elaborazione di ricerche sugli aspetti giuridici, finanziari e pratici di un'estensione delle attività di RST del trattato CE ai metodi e alle tecnologie di trattamento delle sostanze chimiche e batteriologiche.
